

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 175

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, LAMPIS

il 23 giugno 2020

Adeguamento dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006 all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di tutela delle acque

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, la Regione, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni, ha disposto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della richiamata legge regionale, è stato disposto, in particolare, il trasferimento di compiti e funzioni in materia di ambiente, territorio, infrastrutture nel rispetto dei principi di sussidiarietà, autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni alle stesse conferite, mantenendo quelle funzioni che, in quanto incidenti sugli interessi dell'intera comunità regionale, la legge espressamente attribuisce alla stessa Regione che, là dove previsto, svolge le funzioni di programmazione, indirizzo o coordinamento per le materie trasferite agli enti locali. Tra i compiti e le funzioni trasferiti alle province in materia "ambientale" rilevano in questa sede quelli indicati nel comma 2, dell'articolo 51 della citata legge regionale, in materia di tutela delle acque.

Dalle lettura della norma, infatti, è possibile evincere la necessità, anche alla luce del vigente assetto normativo statale di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di intervento normativo volto a garantire una più articolata e organica regolamentazione degli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma (attività di immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; di inerti, di materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità; di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale), nell'ambito del quale inserire anche una previsione finalizzata a semplificare l'iter valutativo/autorizzativo dei progetti che contemplano attività riconducibili a quelle già menzionate, da sottoporre, preliminarmente all'autorizzazione, alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) regionale. In particolare si tratta di attribuire alle province il compito (che già svolgono per tutti

gli interventi non assoggettati a VIA e per il quale dispongono di personale adeguato e di procedure consolidate, al contrario degli uffici regionali che supportano la Giunta regionale nell'adozione del provvedimento che conclude la VIA) di rilasciare l'autorizzazione anche per quegli interventi assoggettati a VIA, che l'articolo 109, comma 5 bis, prevede sia rilasciata "[...] dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale", dunque, in Sardegna, dalla Giunta regionale.

Pertanto, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 7 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che attribuisce alle regioni (mediante leggi o regolamenti) l'adozione della disciplina inerente all'organizzazione e alle modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, l'Assessore propone la modifica del comma 2 e l'inserimento di ulteriori 5 commi (dal comma 2 bis al comma 2 sexies) riallineando le nuove previsioni normative a quelle recate dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, entrato in vigore il 2 febbraio 2016, ed introducendo un elemento di novità rappresentato dall'attribuzione alle province di funzioni autorizzatorie, con riferimento alle tipologie di attività indicate, anche se soggette a VIA regionale.

L'inserimento della nuova disposizione normativa, in un'ottica di maggiore razionalità ed economicità sostanziale del procedimento autorizzatorio, risponde all'esigenza di completare ed armonizzare le funzioni attribuite alle province con la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni alle stesse conferite e coerentemente con le previsioni normative di riferimento recate dalla legislazione nazionale ed al fine di garantire una maggiore efficacia, celerità e razionalità dell'azione amministrativa.

Ciò precisato in ordine all'opportunità ed alla ratio dell'intervento oggetto del presente disegno di legge, si provvede ad una sintetica descrizione del testo normativo che si compone di tre articoli.

L'articolo 1 è strutturato in tre commi:

1. il comma 1 prevede la modifica del testo originario del comma 2 del citato articolo 51, disponendo testualmente
"2. Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative all'immersione in mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri dei materiali seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale".
Le lettere a) e b) del nuovo comma 2 della legge regionale corrispondono esattamente al testo delle analoghe lettere a) e b) dell'articolo 109 della legge nazionale. Non viene riprodotta invece la lettera c) (che considera attività consentita l'immersione di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri) in quanto, trattandosi di attività non soggetta ad autorizzazione, non rientra nell'elenco del comma 2, che si riferisce alle autorizzazioni. A tale attività, come si dirà sotto, è dedicato un apposito comma (2 quater);
2. il comma 2 prevede l'introduzione, dopo il comma 2 dell'articolo 51, di cinque ulteriori commi, con lo scopo di precisare alcuni aspetti procedurali anche in relazione alle competenze statali o regionali su alcuni interventi, ovvero, a ribadire la non necessità di autorizzazione per le attività di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disponendo che:
"2 bis. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 2 lettera a), è rilasciata dalla provincia, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata autorizza-

zione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ciò in conformità al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui spetta allo Stato autorizzare l'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi se l'intervento ricade in aree protette nazionali;

2 ter. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 2, lettera b), è soggetta ad autorizzazione provinciale. Per le opere di ripristino che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti è dovuta la sola comunicazione alla provincia competente".

Il comma 2 ter, con riferimento all'immersione di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, stabilisce, in conformità con la previsione nazionale (articolo 109, comma 3), che per le opere di ripristino senza aumento di cubatura di quelle preesistenti non è richiesta autorizzazione, ma è sufficiente la mera comunicazione;

"2 quater. L'immersione in mare di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri non è soggetta ad autorizzazione".

Il comma 2 quater, come già visto, prevede che non ci sia bisogno di autorizzazione, in conformità al dettato nazionale (articolo 109, comma 4), per l'immersione in mare di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

"2 quinquies. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione provinciale rilasciata in conformità alle modalità tecniche stabilite dal Ministero dell'ambiente".

Il comma 2 quinquies, in conformità con il comma 5 dell'articolo 109, stabilisce che la provincia, nel rilasciare l'autorizzazione, debba attenersi alle modalità tecniche stabilite dal Ministero dell'ambiente.

"2 sexies. La provincia provvede a istruire e rilasciare l'autorizzazione per gli interventi di cui ai commi 2 bis e 2 quinquies, anche se assoggettati a valutazione di impatto ambientale regionale".

Mentre i commi 2 bis, ter, quater, quinquies consentono una più lineare e compiuta regolamentazione rispetto al testo originario (provvedendo là dove necessario alle opportune integrazioni), il comma 2 sexies introduce un elemento di novità completando le fattispecie autorizzatorie trasferite alle province, con l'assegnazione alle stesse dell'autorizzazione dei descritti interventi, anche se assoggettati a VIA. La disposizione recata dal citato comma 2 sexies, senza modificare la competenza regionale in ordine all'espressione del giudizio di valutazione ambientale, trasferisce alla provincia la mera funzione autorizzatoria, integrando e completando il contenuto dell'articolo 51 della legge regionale n. 9 del 2006;

3. il comma 3 riguarda l'ultima modifica disposta che interessa il comma 3 bis del citato articolo 51, in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative a seguito della realizzazione delle indicate attività senza la prescritta autorizzazione, al fine di ampliarne l'ambito di applicazione anche alle nuove fattispecie individuate ai commi: 2 bis, 2 ter, 2 quinquies, 2 sexies, così da estendere il regime sanzionatorio previsto in questo comma all'intero catalogo delle autorizzazioni provinciali elencate.

L'articolo 2 concerne la "Norma finanziaria". La presente proposta normativa, riguardando esclusivamente un "riallineamento funzionale" dell'originario testo normativo regionale alle prescrizioni di maggior dettaglio recate dalla normativa statale (articolo 109, decreto legislativo n. 152 del 2006), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Chiude la presente proposta normativa l'articolo 3, recante "Entrata in vigore", che prevede la decorrenza delle nuove disposizioni dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 9 del 2006. Tutela delle acque. Conferimenti agli enti locali

1. All'articolo 51 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative all'immersione in mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri dei materiali seguenti:
- a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale";
- b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
- "2 bis. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 2, lettera a), è rilasciata dalla provincia, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ai sensi del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
- 2 ter. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 2, lettera b), è soggetta ad autorizzazione provinciale. Per le opere di ripristino che non comportano aumento della cubatura delle opere preesistenti è dovuta la sola comunicazione alla provincia competente.
- 2 quater. L'immersione in mare di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri, non è soggetta ad autorizzazione.
- 2 quinquies. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare

di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione provinciale rilasciata in conformità alle modalità tecniche stabilite dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2 sexes. La provincia istruisce e rilascia l'autorizzazione per gli interventi di cui ai commi 2 bis e 2 quinquies, anche se assoggettati a valutazione di impatto ambientale regionale.";

- c) al comma 3 bis dopo le parole "commi 2" sono aggiunte le seguenti: ", 2 bis, 2 ter, 2 quinquies, 2 sexes".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 27 maggio 2020**

Oggetto	Disegno di legge "Adeguamento dell'articolo 51, comma 2 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)"
Proponente	Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente
Testo analizzato del 27 maggio 2020	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge prevede una modifica espressa dell'art. 51 della legge regionale n.9 del 2006, per adeguare tale norma all'art. 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

Si veda peraltro quanto segnalato al punto n. 1.4.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Si segnala che il comma 5-bis dell'art. 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che *“Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale” mentre nella norma proposta si prevede che “La provincia provvede a istruire e rilasciare l’autorizzazione per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-quinquies, anche se assoggettati a valutazione di impatto ambientale regionale”.

La norma statale prevede che i due soggetti coincidono e non è chiaro se tale principio possa assumere carattere di standard in materia ambientale (Corte costituzionale n. 198 del 2018 e 147 del 2019).

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell’Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell’Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell’Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene modificazioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione delle disposizioni vigenti sono corrette.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si veda la sezione “testo alternativo”.

Il Direttore Generale

Silvia Curto



CURTO SILVIA
27.05.2020
10:33:58
UTC



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge

"Adeguamento dell'articolo 51, comma 2 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)"

Art.1

Tutela delle acque. Conferimenti agli enti locali. Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 9 del 2006

1. Il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 12 giugno 2006, n.9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) è sostituito dal seguente:
"2. Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative all'immersione in mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri dei materiali seguenti:
 - a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
 - b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale n. 9 del 2006 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 2 lettera a), è rilasciata dalla provincia, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ai sensi del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2-ter. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 2, lettera b), è soggetta ad autorizzazione provinciale. Per le opere di ripristino, che non comportano aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione alla provincia competente."
2-quater. L'immersione in mare di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri non è soggetta ad autorizzazione.
2-quinquies. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione provinciale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del comma 5 dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“2-sexies. La provincia istruisce e rilascia l’autorizzazione per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-quinquies, anche se assoggettati a valutazione di impatto ambientale regionale.”.

3. Al comma 3-bis, dopo le parole “commi 2” sono aggiunte le seguenti: “, 2- bis, 2-ter, 2-quinquies, 2-sexies”.

Art.2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).